



Codice Civile del 16/03/1942 - art. 2630

Titolo del provvedimento:

Approvazione del testo del codice civile.

Titolo del documento:

Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi

Testo: in vigore dal 29/07/2009

modificato da: L del 07/07/2009 n. 88 art. 42

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. (1)

(1) Vedasi anche l'art. 5 D.L.G. 11 aprile 2002 n. 61.